



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CIG 7656911AD6

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di "Consulenza e Brokeraggio assicurativo" di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i. e del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i., relativo alle coperture assicurative della Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito anche SZN).

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

In particolare, il servizio comprende e prevede in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:

- a) a seguito di attività di «risk management», individuare le soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui la Regione è esposta;
- b) affiancare l'Istituto nella fase di gestione ed esecuzione del programma assicurativo dell'ente;
- c) prestare attività di assistenza per tutto ciò che riguarda la materia assicurativa;
- d) gestire i sinistri, attivi e passivi, sia pregressi, in quanto denunciati prima dell'inizio dell'incarico e non ancora chiusi a tale data, sia futuri, e i risarcimenti e/o gli indennizzi dei relativi danni.

ART. 3 - DURATA

L'incarico avrà durata pari ad anni 4 (quattro) a decorrere dal 01/01/2019.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui l'Impresa sia soggetta a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la SZN alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

Il compenso in parola non dovrà determinare maggiori oneri assicurativi per l'Ente.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitoli d'onere e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione.

ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui all'art.

2) senza alcun onere per l'Amministrazione. Nell'espletamento dell'incarico il Broker



dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente. Il Broker aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici della SZN.

E' esplicitamente convenuto che restino in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker espletterà il servizio nell'interesse della SZN osservando tutte le indicazioni e richieste che questi fornirà restando obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità della SZN. Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

ART. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dalla SZN al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Quest'ultimo si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la costanza della copertura assicurativa.

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere la SZN che si intende sollevato e indenne da ogni pretesa.

ART. 8 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato il subappalto e la cessione del contratto.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nelle prestazioni previste dal contratto e dal progetto di servizio offerto sarà facoltà della SZN risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).

A seguito della segnalazione della inadempienza, il broker avrà un termine di giorni quindici, dalla data di ricezione della predetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie controdeduzioni. In mancanza di risposta o nel caso in cui dette deduzioni non siano ritenute soddisfacenti si provvederà ad escutere la cauzione definitiva e/o a rivalersi sulla polizza R.C. professionale del broker.

In generale, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento), la SZN, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere la risoluzione del contratto, in tutti i casi previsti dal presente capitolato speciale e dalle vigenti disposizioni legislative, nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi poste a carico del Broker, nonché qualora la gestione ed esecuzione del servizio non siano più rispondenti agli obiettivi perseguiti con l'affidamento in esame e, in particolare, comprometta l'economicità dell'attività dell'Ente ovvero per qualsiasi



causa legittimità. Il contratto si riterrà risolto di diritto, senza che nulla sia dovuto al Broker, anche qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D. Lgs. 209/2005 o qualora venga meno un qualunque altro requisito minimo richiesto in sede di gara per l'ammissione alla stessa.

La risoluzione avrà luogo qualora, a seguito di una contestazione di addebito dettagliata e motivata, inviata dall'Amministrazione tramite e-mail PEC, con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, il Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo rimedio all'inadempimento. In caso di risoluzione per inadempimento verrà escussa la cauzione definitiva di cui al successivo art. 10), che verrà parzialmente incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento di ulteriori danni, escutendo per gli stessi anche l'Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenza professionale secondo quanto stabilito dall'IVASS. È fatto salvo ogni diritto dell'Ente di procedere per i danni subiti.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento del servizio, il Broker, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento, è tenuto a prestare, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente:

- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 comma 2 del Codice civile;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia, in deroga all'art. 1945 del codice civile, alla facoltà per il fideiussore di opporre alla SZN ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;

La mancata costituzione della garanzia nei termini precisati determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 11 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker dovrà essere in possesso della polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005 e ss. mm. ii., con un massimale non inferiore quanto previsto nella lettera di invito.

La polizza dovrà essere esibita in copia e dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

ART. 12 - FORMA CONTRATTUALE E SPESE

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del Codice. Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per il contratto è a totale carico dell'Aggiudicatario che si obbliga all'assolvimento assumendosene la piena responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 (Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 146 in data 26 giugno 2014).

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.



ART. 13 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIREZIONE

L'esecuzione del contratto relativo al servizio oggetto del presente Capitolato è diretta dal responsabile del procedimento: dott. Salvatore Orfano.

ART. 14 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili in materia.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato speciale, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Napoli.

Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Vecchi

Per accettazione

Il legale rappresentante
Timbro e firma